Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 65 del 18 marzo 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 marzo 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 32

LEGGE 8 marzo 1995, n. 73.

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.

LEGGE 8 marzo 1995, n. 74.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992.

LEGGE 8 marzo 1995, n. 75.

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991.

LEGGE 8 marzo 1995, n. 76.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 marzo 1995, n. 73.

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 104 milioni per l'anno 1995, in lire 93 milioni per l'anno 1996 e in lire 104 milioni a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria,

desiderose di sottolineare l'amicizia che unisce i due paesi e i due popoli e di rafforzare la loro cooperazione nei campi politico, economico e culturale,

nell'intento di contribuire allo stabilimento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia, sulla libertà e sul pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

consapevoli dell'importanza dei mutamenti di natura politica ed istituzionale verificatisi in Europa,

guidate dal proposito di rendere irreversibile il superamento della divisione del vecchio continente e di favorire la convergenza sui valori della giustizia, del pluralismo e dell'economia di mercato,

intenzionate a collaborare per assicurare una maggiore sicurezza e stabilità in Europa,

decise a rispettare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e soprattutto dalla Carta delle Nazioni Unite,

conscie del fondamentale rilievo rivestito dall'Atto Finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi per una nuova Europa e dagli altri documenti della CSCE e ribadendo gli impegni con essi assunti,

desiderando sviluppare le relazioni tra la Repubblica di Bulgaria e le Comunità Europee e tenendo conto dell'auspicio bulgaro di una futura adesione della Repubblica di Bulgaria alle Comunità Europee e al Consiglio d'Europa,

determinate a rafforzare i reciproci rapporti di intesa, collaborazione e buon vicinato,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria si impegnano a sviluppare le loro relazioni sulla base dei principi di sovranità, parità di diritti, comprensione e rispetto reciproci.

A tal fine le due Parti stipuleranno, quando occorra, accordi per tradurre in pratica le disposizioni del presente Trattato.

Articolo 2

Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni sulle questioni internazionali e sui temi bilaterali di comune interesse.

A tal fine incontri al più alto livello avranno luogo d'intesa tra le Parti. I Ministri degli Esteri si incontreranno per lo meno una volta all'anno, mentre altri membri di Governo terranno consultazioni con scadenze periodiche.

Se una delle Parti ritenesse che una situazione minacci i suoi supremi interessi di sicurezza, essa potrà chiedere all'altra Parte che si proceda senza indugio a consultazioni bilaterali per esaminare le misure più opportune, anche nei pertinenti fori internazionali, allo scopo di ridurre o di eliminare la minaccia.

Articolo 3

Le Alte Parti Contraenti favoriranno i contatti e lo scambio di esperienze tra i loro Parlamenti per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali ed il consolidamento della democrazia e della collaborazione in Europa.

Articolo 4

Le Alte Parti Contraenti riaffermano l'inammissibilità della minaccia o dell'uso della forza quale strumento di soluzione delle controversie internazionali e sottolineano la necessità che esse siano risolte con mezzi pacifici.

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria si adopereranno per il rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite e ne sosterranno gli sforzi per il mantenimento della pace nel mondo. Le Alte Parti Contraenti sottolineano l'esigenza di una piena utilizzazione delle potenzialità dell'ONU per garantire la sicurezza collettiva e quella di ogni stato membro.

Nel contesto europeo, esse contribuiranno alla creazione e all'efficace funzionamento degli strumenti rivolti alla soluzione pacifica delle controversie e alla prevenzione dei conflitti.

Articolo 5

Le Alte Parti Contraenti intensificheranno i loro sforzi per contribuire alla creazione di un ordine qualitativamente diverso in Europa basato su equilibri militari a livelli di armamenti sempre più bassi compatibilmente con il mantenimento della stabilità e di un necessario livello di sufficienza degli armamenti nonchè una diminuita dipendenza dalle armi nucleari. A tal fine auspicano la conclusione di nuovi accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza.

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria collaboreranno ai negoziati per il disarmo in Europa, dedicando speciale attenzione ai problemi concernenti il rafforzamento della sicurezza della regione balcanica e di quella mediterranea. Questi obiettivi guideranno gli sforzi delle Alte Parti Contraenti sul piano bilaterale e su quello multilaterale per il rafforzamento della fiducia e della stabilità.

In tale contesto le due Parti promuoveranno scambi di visite nel campo militare nonchè contatti e consultazioni tra le loro pertinenti istituzioni.

Articolo 6

Le due Parti opereranno in maniera concreta per far si che l'Europa acquisti sempre più il carattere di una comunità di stati fondata sulla convivenza pacifica e sulla collaborazione tra i popoli che la compongono.

In tale contesto la Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria sono fermamente intenzionate a consolidare attraverso l'Atto Finale di Helsinki e gli altri documenti della CSCE la democrazia e lo stato di diritto nel continente; a promuovere l'instaurazione di rapporti amichevoli tra tutti gli stati; a sviluppare la sicurezza, la dimensione umana, la collaborazione economica, culturale e ambientale. Esse sono convinte che gli esiti del Vertice di Parigi del 1990, e in particolare la creazione di nuove strutture permanenti, contribuiranno ad approfondire e rafforzare il processo di collaborazione paneuropeo e a consolidare la pace nel nostro continente.

Articolo 7

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria si impegnano ad ampliare e approfondire la collaborazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica ed ecologica. Esse convengono che esistono le condizioni per il passaggio della collaborazione economica ad un livello qualitativamente nuovo.

Esse riconoscono l'importanza di tale collaborazione sia per l'attuazione del programma di riforme economiche nella Repubblica di Bulgaria sia per la realizzazione di iniziative economiche comuni a livello europeo.

Le Commissioni miste intergovernative di collaborazione economica e tecnico-scientifica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria con i loro organismi operativi si adopereranno per rafforzare la collaborazione bilaterale nell'ambito delle loro competenze. Qualora fosse necessario, possono essere istituiti, con il reciproco accordo delle Parti, altri organismi permanenti oppure ad hoc.

Articolo 8

Le Alte Parti Contraenti favoriranno gli investimenti diretti di capitale, la costituzione di società miste anche con la partecipazione dei partners dei Paesi terzi, l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica, così come la cooperazione nella formazione professionale anche a livello dirigenziale.

Articolo 9

Le due Parti attribuiranno un'importanza prioritaria alla collaborazione nel settore energetico, in materia di trasporti e telecomunicazioni. Esse appoggeranno le forme di cooperazione riguardanti la soluzione degli aspetti tecnici delle attività industriali in tali settori, mirando, in primo luogo, al risparmio energetico e alla modernizzazione delle infrastrutture.

In tali campi le Alte Parti Contraenti favoriranno la collaborazione reciproca tra i rispettivi enti ed organizzazioni e agiranno per la realizzazione di una collaborazione a livello europeo.

Articolo 10

Le Alte Parti Contraenti appoggeranno la collaborazione nei settori della scienza e delle tecnologie moderne, sulla base dei programmi già convenuti e dei programmi aggiuntivi in cui saranno definite nuove linee di priorità sul piano della ricerca scientifica e dell'ammodernamento tecnologico.

Riconoscendo il ruolo crescente della scienza e della tecnologia nella società futura, le Alte Parti Contraenti hanno concordato inoltre di intensificare la cooperazione fra competenti organismi dei due Paesi nell'ambito dei programmi multilaterali di collaborazione scientifica e tecnologica e di assecondare una crescente partecipazione della Repubblica di Bulgaria agli stessi.

Articolo 11

Tenendo conto del carattere globale dei problemi della protezione ambientale, le Alte Parti Contraenti intendono promuovere la loro collaborazione in tale campo, in conformità con gli impegni assunti con gli accordi tra esse in vigore. Esse riserveranno una particolare attenzione alla protezione ambientale del Mar Nero e del Mar Mediterraneo.

Mettendo a frutto l'esperienza positiva accumulata in questo settore, le Alte Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nella previsione e nella prevenzione delle calamità naturali e per l'eliminazione dei loro effetti.

Articolo 12

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo e l'approfondimento delle relazioni tra la Repubblica di Bulgaria e le Comunità Europee e si impegnano a sviluppare la collaborazione nell'ambito degli organismi economici multilaterali.

La Repubblica Italiana appoggerà lo sviluppo di stretti rapporti tra la Repubblica di Bulgaria e le Comunità Europee. L'Italia sosterrà la stipulazione di un accordo per l'associazione della Repubblica di Bulgaria alle Comunità Europee nonchè gli sforzi della Repubblica di Bulgaria per creare al più presto possibile le condizioni di una sua adesione a queste ultime.

Le Alte Parti Contraenti rilevano inoltre il ruolo fondamentale delle Comunità Europee e delle organizzazioni economiche e finanziarie internazionali per lo sviluppo equilibrato dell'economia mondiale.

Articolo 13

Gli impegni presi dalla Repubblica Italiana negli accordi bilaterali con la Repubblica di Bulgaria rispettano le competenze delle Comunità Europee, le disposizioni emanate dalle loro istituzioni nonchè le altre disposizioni concordate tra gli Stati membri della CEE in attuazione del sistema comunitario.

Articolo 14

Le Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli Stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarietà con i Paesi degli altri continenti.

Articolo 15

Le Alte Parti Contraenti, desiderando sviluppare i rapporti culturali tra i popoli italiano e bulgaro e contribuire alla creazione di uno spazio culturale europeo aperto a tutti i popoli del continente, favoriranno nei campi della cultura, dell'insegnamento e delle informazioni l'incremento degli scambi tra enti territoriali, istituzioni, organizzazioni, associazioni e cittadini dei due Paesi.

Le Parti incoraggeranno la conclusione di intese dirette tra Università ed altre istituzioni di insegnamento superiore, centri di ricerca, istituzioni di cultura e istituzioni per la diffusione dell'informazione.

Esse stimoleranno le iniziative concernenti la collaborazione e gli scambi nei settori dei mezzi audiovisivi, della cinematografia, del teatro, della musica e delle belle arti.

Le Parti auspicano la costituzione di centri culturali nei due paesi e favoriranno le iniziative volte alla conoscenza dei reciproci patrimoni culturali.

Ciascuna Parte opererà per l'ampliamento delle opportunità di studio della lingua dell'altra Parte in scuole, istituti di insegnamento superiore e in altre istituzioni; a tal fine, sosterrà l'altra Parte nell'azione volta a organizzare lo studio della lingua e a perfezionare la qualifica del personale docente.

Articolo 16

Le Alte Parti Contraenti favoriranno gli scambi giovanili nonchè i gemellaggi tra le singole città dei due Paesi.

Articolo 17

Le Alte Parti Contraenti concordano che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente, che si trovino sul loro territorio, vengano restituite all'altra Parte.

Articolo 18

Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e la criminalità organizzata.

Articolo 19

Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti.

Il presente Trattato non intende recar pregiudizio ad alcuno stato terzo.

Articolo 20

Il presente Trattato sarà ratificato in conformità con i meccanismi costituzionali di ciascuna delle Parti ed entrerà in vigore con lo scambio dei documenti di ratifica.

Articolo 21

Il Presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni.

La sua validità verrà prorogata tacitamente di volta in volta per nuovi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti Contraenti non abbia notificato per iscritto all'altra Parte la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza.

Fatto a ..Roma..... il 9.gennaio..1992 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua bulgara, entrambi i testi aventi uguale valore.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA
Gianni De Michelis

PER LA REPUBBLICA DI BULGARIA
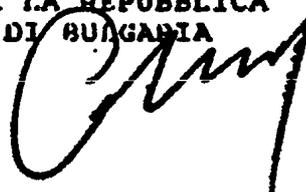
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 545):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 6 luglio 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 settembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 27 settembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1330):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla III commissione l'11 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata il 21 ottobre 1994 (atto n. 1330/*A* - relatore on. RALLO).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 26 ottobre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 545/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 novembre 1994, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 febbraio 1995.

Relazione scritta annunciata il 21 febbraio 1995 (atto n. 545/*C* - relatore sen. CASTELLANI).

Esaminato in aula e approvato il 22 febbraio 1995.

95G0101

LEGGE 8 marzo 1995, n. **74.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

COOPERATION AGREEMENT ON THE FORECAST, PREVENTION AND MITIGATION OF NATURAL AND TECHNOLOGICAL DISASTERS AMONG THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

aware of the risks caused by natural and technological disasters which their respective countries are exposed to,

desiring to develop cooperation in the field of forecast and prevention of natural and technological disasters,

stressing the importance of coordinating their efforts to assist Contracting Parties struck by any such disaster,

convinced that enhanced collaboration also in the field of Civil Protection and Disaster Management will strengthen the ties of friendship among the Contracting Parties,

agree as follows:

Article 1

Cooperation in the field of forecast and prevention of major risks, entailing serious consequences for the safety of people, assets and environment, shall primarily include:

1. exchange of scientific and technical information and relevant data on a regular basis. This exchange of information will be carried out in conformity with the laws and regulations in force in the territory of each Contracting Party;

2. implementation of common research programmes;

3. training of experts in the field of forecast, prevention and relief, in order to set up common programmes on Civil Protection and Disaster Management.

Article 2

The trends of cooperation and the implementation of the provisions of Article 1 will be agreed upon by a Joint Committee, made up of representatives of the Contracting Parties.

The Joint Committee will give recommendations to the Contracting Parties as regards the implementation of Article 1 and will propose specific fields and priorities for the aforesaid cooperation.

The Joint Committee will meet once a year and exceptionally more often upon request of one of the Contracting Parties, it will be chaired in annual rotating shifts by each Contracting Party, following the english alphabetical order of the names of the member States.

The Joint Committee, if necessary, can designate Sub Committees in charge of specific sectors.

The Joint Committee will adopt its own rules of procedure.

Article 3

Closer cooperation should be envisaged among the Contracting Parties should a major natural or technological disaster occur in the territory of one of the Contracting Parties.

All procedures for stronger cooperation and tighter solidarity will be agreed upon by the Joint Committee mentioned in Article 2.

Article 4

If a major disaster strikes a State not party to this Agreement the Contracting Parties willing to help that Country will coordinate their actions as to ensure a better result of their common efforts in compliance with the rules and the trends set out by the Joint Committee mentioned in Article 2.-

Article 5

Disputes arising from the interpretation and implementation of the present Agreement, which cannot be solved by the Joint Committee, will be settled through diplomatic channels.

Article 6

The present Agreement will not affect Bilateral Agreements on Civil Protection and Disaster Management and will be executed in accordance with International Agreements in the same field.

Article 7

The Contracting Parties inform each other of the designation of a national Authority that will act as a coordinator for the implementation of this Agreement.

Article 8

The Government of Italy will act as a Depository for this Agreement.

Article 9

The Contracting Parties to this Agreement will notify the Depository through diplomatic channels that this Agreement has been approved in accordance with their respective national legislations.

This Agreement will enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which the third Contracting Party has notified the Depository that the Agreement has been approved according to its national legislation.

This Agreement enters into force only among the Contracting Parties that have given the above notification to the Depository.

Article 10

This Agreement has an unlimited duration.

A Contracting Party wishing to withdraw from this Agreement will notify this decision to the Depository.

The withdrawing State will cease to be a Contracting Party six months after the notification has been received by the Depository.

The Depository will inform the other Contracting Parties of the withdrawal, which will only affect the relationship between the withdrawing State and the other Contracting Parties.

Article 11

Every other State, member of the Central European Initiative - aiming at a better regional cooperation among the Governments enumerated in the Preamble to this Agreement - can accede to this Agreement by informing the Depository in writing of its intention to accede, subject to the consent of all the Contracting Parties.

The accession will come into effect in compliance with the procedures set out in Article 9 which apply to the Contracting Parties.

The Depository will transmit a certified copy of the document of accession to the Government of each signatory State as well as to the Governments of the States that have acceded to this Agreement later.

Article 12

Done in VIENNA on July 11th in a single authentic English text, which will be deposited in the archives of the Italian Ministry of Foreign Affairs.

For the Government
of the Republic of Austria

For the Government
of the Republic of Italy

For the Government of
of the Republic of Croatia

For the Government of
of the Republic of Poland

For the Government of
the Republic of Hungary

For the Government of
the Republic of Slovenia

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI COOPERAZIONE PER PREVEDERE, PREVENIRE E MITIGARE LE CATASTROFI NATURALI E TECNOLOGICHE TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

CONSAPEVOLI dei rischi causati dalle catastrofi naturali e tecnologiche cui sono esposti i loro rispettivi paesi,

DESIDEROSI di sviluppare la cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione delle catastrofi naturali e tecnologiche,

SOTTOLINEANDO l'importanza di coordinare i loro sforzi per assistere le Parti Contraenti eventualmente colpite da tali catastrofi,

CONVINTI che una collaborazione rafforzata anche nel campo della Protezione Civile e della Gestione delle Catastrofi rafforzerà i legami di amicizia tra le Parti contraenti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi gravi che comportano serie conseguenze per la sicurezza della popolazione, dei beni e dell'ambiente, dovrà innanzitutto includere:

1. lo scambio,su base regolare, di informazioni scientifiche e tecniche e dei dati pertinenti. Tale scambio di informazioni dovrà avvenire in conformità con le leggi ed i regolamenti in vigore nel territorio di ciascuna Parte contraente;

2. l'attuazione di programmi di ricerca in comune;

3. la formazione di esperti nel campo della previsione, della prevenzione e del soccorso, in vista di stabilire programmi comuni in materia di Protezione civile e di Gestione delle Catastrofi.

ARTICOLO 2

Gli orientamenti di cooperazione e l'attuazione delle disposizioni dell'Articolo 1 saranno decisi di comune accordo da un Comitato misto, costituito dai rappresentanti delle Parti contraenti.

Il Comitato misto fornirà raccomandazioni alle Parti Contraenti per quanto concerne l'attuazione dell'Articolo 1 e proporrà specifici settori e priorità per la suddetta cooperazione.

Il Comitato misto si riunirà una volta l'anno e più di frequente in via eccezionale su richiesta di una delle Parti Contraenti. Esso sarà presieduto da ciascuna Parte contraente

con un sistema alternativo di turni annuali, secondo l'ordine alfabetico dei nomi degli Stati membri in lingua inglese

Il Comitato misto designerà, se necessario, Sotto-comitati misti incaricati dei settori specifici.

Il Comitato misto adotterà il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 3

Dovrà essere prevista una cooperazione più stretta tra le Parti Contraenti, qualora una grave catastrofe naturale o tecnologica avvenga nel territorio di una delle Parti Contraenti.

Saranno stabilite di comune accordo dal Comitato Misto tutte le procedure per una cooperazione più intensa e per una più stretta solidarietà.

ARTICOLO 4

Se una grave catastrofe colpisce uno Stato che non è parte al presente Accordo, le Parti Contraenti che desiderano aiutare tale Paese dovranno coordinare le loro azioni in maniera da garantire il risultato ottimale dei loro sforzi congiunti,in conformità con le regole e gli orientamenti stabiliti dal Comitato misto di cui all'Articolo 2.

ARTICOLO 5

Le controversie derivanti dalla interpretazione e dall'attuazione del presente Accordo, che non possono essere risolte dal Comitato misto saranno regolate per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 6

Il presente Accordo non pregiudicherà gli Accordi bilaterali sulla Protezione Civile e sulla Gestione delle Catastrofi, e vi sarà dato attuazione in conformità con gli Accordi internazionali nello stesso settore.

ARTICOLO 7

Le parti Contraenti si informeranno a vicenda della designazione di una Autorità nazionale che avrà funzioni di coordinamento ai fini dell'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Il Governo Italiano agirà in qualità di Depositario del presente Accordo.

ARTICOLO 9

Le Parti Contraenti al presente Accordo notificheranno il Depositario attraverso le vie diplomatiche che il presente Accordo é stato approvato in conformità con le loro rispettive legislazioni nazionali.

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale la terza Parte Contraente ha notificato il Depositario che l'Accordo é stato approvato secondo la sua legislazione nazionale.

Il presente Accordo entra in vigore solo tra le Parti Contraenti che hanno fornito la suddetta notifica al Depositario.

ARTICOLO 10

Il presente Accordo ha una durata illimitata.

Una Parte Contraente che desidera denunciare il presente Accordo notificherà la sua decisione al Depositario.

Lo Stato recedente cesserà dall'essere Parte Contraente sei mesi dopo che la notifica é stata ricevuta dal Depositario.

Il Depositario informerà le altre Parti Contraenti della denuncia, la quale avrà effetto unicamente sul rapporto tra lo Stato che denuncia e le altre Parti Contraenti.

ARTICOLO 11

Ogni altro Stato, membro dell'Iniziativa Centrale Europea - mirante ad una migliore cooperazione regionale tra i Governi enumerati nel Preambolo al presente Accordo - può aderire al presente Accordo informando per iscritto il Depositario del suo intento di aderire, con riserva del consenso di tutte le Parti Contraenti.

L'adesione entrerà in vigore secondo le procedure stabilite all'Articolo 9 relative alle Parti Contraenti.

Il Depositario trasmetterà una copia certificata del documento di adesione al Governo di ciascuno Stato firmatario come pure ai Governi degli Stati che hanno successivamente aderito al presente Accordo.

ARTICOLO 12

Fatto a Vienna, il 18 luglio, in un unico esemplare autentico in lingua inglese, che sarà depositato negli archivi del Ministero degli Affari Esteri Italiano.

Per il Governo della Repubblica Austriaca

Per il Governo della Repubblica di Croazia

Per il Governo della Repubblica di Ungheria

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Polonia

Per il Governo della Repubblica di Slovenia

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1016):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 25 luglio 1994.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª e 11ª.
Esaminato dalla III commissione il 22 settembre 1994.
Esaminato in aula il 5 ottobre 1994 e approvato l'11 ottobre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 990):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 3 novembre 1994.
Relazione scritta annunciata il 14 novembre 1994 (atto n. 990/*A* - relatore sen. RIANI).
Esaminato in aula il 17 novembre 1994; 21 febbraio 1995 e approvato il 22 febbraio 1995.

95G0102

LEGGE 8 marzo 1995, n. 75.

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 33 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'UNGHERIA

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Ungheria,

desiderose di sottolineare l'amicizia che unisce tradizionalmente i due paesi e i due popoli e di rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della politica, dell'economia, della cultura e della scienza;

nell'intento di contribuire allo stabilimento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia, sulla libertà e sul pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

sospinte dai cambiamenti politici e istituzionali verificatisi in Europa e guidate dal proposito di rendere irreversibile il superamento della divisione del vecchio continente e di favorire la convergenza sui valori della giustizia, del pluralismo e dell'economia di mercato;

riconoscendo l'importanza fondamentale dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti della CSCE e riconfermando gli impegni con essi assunti;

rispettose delle norme del diritto internazionale ed in particolare degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite e mosse dall'intento di rafforzare l'autorità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nei suoi sforzi per realizzare condizioni di pace, di sicurezza e di benessere nel mondo;

fermamente intenzionate a collaborare, nella comune prospettiva europea, per realizzare una maggiore stabilità e sicurezza nel continente;

sottolineando l'importanza della collaborazione tra la Repubblica d'Ungheria e le Comunità Europee ed esprimendo soddisfazione per l'appartenenza dei due Stati al Consiglio d'Europa;

consapevoli del ruolo essenziale che la NATO e l'UEO svolgono per la sicurezza in Europa;

desiderose di contribuire all'avvicinamento tra i popoli europei e alla loro maggiore conoscenza e comprensione mediante iniziative comuni da realizzare in un quadro di cooperazione regionale con particolare riguardo all'iniziativa Pentagonale;

nell'intento di rafforzare i loro rapporti e di conferire ad essi nuova qualità e dimensione;

hanno deciso di stipulare il presente Trattato, convenendo quanto segue:

Articolo 1

La Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria (d'ora innanzi dette "le Alte Parti Contraenti") svilupperanno le loro relazioni in ogni settore di mutuo interesse e approfondiranno

la loro collaborazione in modo continuo e coerente. Esse si adopereranno altresì per l'intensificazione dei rapporti tra i popoli italiano e ungherese sulla base delle comuni tradizioni e del comune patrimonio culturale.

Le Alte Parti Contraenti intendono sfruttare pienamente le nuove possibilità venutesi a creare a seguito dei profondi cambiamenti verificatisi in Europa per il rafforzamento delle relazioni politiche, economiche e culturali tra i due paesi nonché per l'istituzione di più stretti rapporti di amicizia.

Esse stipuleranno, quando occorra, altri accordi e convenzioni per dare attuazione agli impegni assunti con il presente Trattato.

Articolo 2

Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni regolari e periodiche sulle questioni internazionali di mutuo interesse, tra cui quelle relative alla sicurezza, per favorire l'instaurazione di legami di solidarietà e nuove forme di collaborazione tra i due Paesi.

A tal fine incontri al più alto livello avranno luogo una volta all'anno; i Ministri degli Esteri si incontreranno per lo meno una volta all'anno; altri membri di governo terranno consultazioni con scadenze periodiche.

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno contatti nel settore militare mediante visite regolari dei rispettivi Ministri della Difesa, Capi di Stato Maggiore, delegazioni e unità delle varie Armi, allievi delle Accademie militari italiane e ungheresi.

Consultazioni regolari avranno luogo tra i due Ministeri degli Esteri su temi internazionali o bilaterali di mutuo interesse.

Articolo 3

Le Alte Parti Contraenti favoriranno i contatti e lo scambio di esperienze tra i loro Parlamenti per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali ed il consolidamento della democrazia e della collaborazione in Europa.

Articolo 4

Qualora si verificassero situazioni o controversie suscettibili, secondo una delle Parti, di costituire una minaccia alla pace o alla sicurezza internazionale, le Alte Parti Contraenti armonizzeranno, nei limiti del possibile, le loro posizioni in vista dell'adozione delle misure più idonee ad alleggerire la tensione.

Qualora una delle Parti ritenesse che una situazione od una controversia minacciasse i suoi supremi interessi di sicurezza, essa può chiedere all'altra Parte di tenere senza indugio consultazioni bilaterali, anche al fine di individuare, all'occorrenza, idonee forme di assistenza.

Articolo 5

Le Alte Parti Contraenti intensificheranno gli sforzi per favorire l'unità del continente sulla base dei principi di democrazia, libertà, pluralismo, rispetto dei diritti dell'uomo e per approfondire il processo di integrazione europea, che consentirà tra l'altro l'elevazione del benessere materiale collettivo.

In particolare esse auspicano un ulteriore rafforzamento delle Comunità Europee e dei loro vincoli di associazione con gli altri paesi d'Europa, anche nella prospettiva di una loro adesione nei tempi e con le modalità che si riveleranno più opportuni.

La Repubblica Italiana appoggia la rapida conclusione e l'applicazione dell'Accordo di associazione tra la Repubblica di Ungheria e le Comunità Europee.

La Repubblica Italiana sosterrà gli sforzi della Repubblica di Ungheria per creare le condizioni per la sua piena adesione alle Comunità Europee.

La Repubblica Italiana, nei limiti delle sue possibilità, presterà alla Repubblica di Ungheria l'assistenza necessaria per l'adattamento della legislazione ungherese alle norme ed alle regole comunitarie.

Articolo 6

Le Alte Parti Contraenti, in armonia con gli impegni assunti nella Carta di Parigi per una nuova Europa, esprimono il loro comune intendimento di favorire lo sviluppo di rapporti di amicizia e di cooperazione tra i paesi membri della CSCE tramite la creazione di un nuovo sistema di sicurezza e di cooperazione europeo.

Le due Parti sono fermamente intenzionate a promuovere la creazione di istituzioni atte a favorire il dialogo politico e la cooperazione, ivi compresi i nuovi procedimenti e i mezzi di prevenzione delle crisi e della soluzione delle controversie internazionali.

Articolo 7

Le Alte Parti Contraenti compiranno comuni sforzi per raggiungere una nuova qualità della stabilità e della sicurezza europee a livelli di armamenti e di forze armate più bassi, sufficienti per scongiurare la guerra e per garantire la difesa.

Esse auspicano la conclusione di nuovi accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza e ritengono indispensabile la piena applicazione degli accordi conclusi.

Articolo 8

Le Alte Parti Contraenti, tenuto conto che il diritto internazionale impone agli Stati che le controversie debbano

essere risolte con mezzi pacifici e che essi sono obbligati ad astenersi nei rapporti internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, appoggiano il rafforzamento del ruolo dell'ONU nella soluzione delle crisi e per far fronte alla crescente globalità ed interdipendenza degli eventi internazionali.

Esse sottolineano la fondamentale importanza del pieno rispetto da parte di tutti i membri della comunità internazionale della Carta delle Nazioni Unite e ritengono che l'ONU abbia gli strumenti necessari per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 9

Le Alte Parti Contraenti favoriranno l'ulteriore sviluppo della loro cooperazione economica in ogni campo, allargandola anche a settori ed iniziative tecnologicamente più avanzati.

Esse concordano che un tale sviluppo corrisponda alle caratteristiche di complementarità e interdipendenza tra i loro sistemi economici e che può rappresentare un sicuro punto di riferimento anche per gli altri Stati dell'Europa, con particolare riguardo al contesto dell'Iniziativa Pentagonale.

A tal fine, le Alte Parti Contraenti favoriranno l'intensificazione dei contatti a livello politico, tecnico e imprenditoriale, lo scambio di quadri e di informazioni. Esse svilupperanno una più stretta cooperazione anche nel campo della legislazione economica, favorendo l'istituzione di società miste e impegnandosi a creare tutte le condizioni richieste dalla libertà di investimento nei rispettivi territori nazionali.

Ciascuna delle due Parti coopererà per favorire l'aumento della partecipazione del proprio capitale nell'economia dell'altra Parte. Le Alte Parti Contraenti favoriranno i processi di acquisizione societaria tra aziende dei due paesi, al fine di passare in tempi brevi dalla collaborazione prevalentemente industriale a quella strutturale.

Le Alte Parti Contraenti si sforzeranno di stabilire un quadro adeguato e trasparente per le attività delle rispettive imprese, riservando ad esse parità di trattamento rispetto a quelle degli altri paesi.

Le Alte Parti Contraenti stimoleranno la collaborazione tra le imprese pubbliche e private di entrambi i Paesi, e in particolare tra quelle piccole e medie.

Ciascuna Parte assicurerà la piena utilizzazione degli interventi finanziari dell'altra Parte per investimenti nel proprio territorio. Le Parti favoriranno lo sviluppo di istituzioni finanziarie nella Repubblica di Ungheria, riferendosi alla esperienza italiana in questo campo.

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno la loro collaborazione nell'ambito delle istituzioni economiche multilaterali e delle organizzazioni finanziarie internazionali. Esse avvieranno in particolare forme di collaborazione nel quadro della Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo per la realizzazione di iniziative di interesse

comune, a livello bilaterale e regionale, inclusi i progetti individuati nell'ambito della Pentagonale.

Articolo 10

Al fine di facilitare lo sviluppo dell'economia di mercato in Ungheria, le Alte Parti Contraenti si impegnano a collaborare nel settore della formazione professionale e manageriale e a sviluppare la collaborazione tecnica, particolarmente nei campi della politica economica e del diritto applicato, sulla base del relativo Memorandum intergovernativo del 17 gennaio 1990.

Articolo 11

Le Alte Parti Contraenti intendono utilizzare nel modo più proficuo e completo le possibilità offerte dal quadro giuridico degli accordi tra le Comunità Europee e la Repubblica di Ungheria, con particolare riferimento alla cooperazione industriale - favorendo il miglioramento delle condizioni generali di collaborazione tra le imprese e gli operatori - alla promozione e protezione degli investimenti, alla cooperazione scientifica e tecnologica, all'energia, alla petrolchimica, all'agricoltura ed all'industria alimentare, all'elettronica, alle telecomunicazioni, ai trasporti, all'ambiente, ai servizi finanziari, al turismo, alla formazione professionale e tecnica.

Articolo 12

Gli impegni presi dalla Repubblica Italiana negli accordi bilaterali con la Repubblica di Ungheria rispettano le competenze delle Comunità Europee, le disposizioni emanate dalle loro Istituzioni nonchè le altre disposizioni concordate tra gli stati membri della CEE in attuazione del sistema comunitario.

Articolo 13

Le Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarietà con i paesi degli altri continenti.

Articolo 14

Le Alte Parti Contraenti, consapevoli della grande importanza che la protezione dell'ambiente riveste per il benessere dei popoli di entrambi i Paesi, si impegnano a promuovere ogni utile azione a livello nazionale, regionale e internazionale volta alla tutela ecologica del patrimonio naturale.

Esse intendono promuovere ed incentivare ogni forma di cooperazione a livello bilaterale e multilaterale per la protezione dell'ambiente in un quadro di sviluppo sostenibile delle risorse naturali, al fine di garantire la difesa del patrimonio ambientale da ogni fonte di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.

Articolo 15

Le Alte Parti Contraenti imprimeranno un'accelerazione alla loro collaborazione scientifica ed in materia di tecnologie avanzate, sia sulla base di programmi già concordati, sia identificando nuove linee di priorità.

Esse attribuiscono un carattere prioritario alla collaborazione in materia di innovazioni tecnologiche e nel settore energetico. Esse intensificheranno lo studio reciproco delle modalità tecniche per interventi di carattere industriale nei suddetti settori, con particolare riferimento al risparmio energetico ed alla modernizzazione delle infrastrutture.

Le Alte Parti Contraenti promuoveranno inoltre una collaborazione organica a livello europeo nei campi menzionati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, assecondando l'inserimento di organismi ungheresi in programmi multilaterali europei di collaborazione scientifica e tecnologica.

Articolo 16

Basandosi sul processo di plurisecolare reciproco arricchimento della cultura dei due Popoli e sul loro contributo alla civiltà europea, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Ungheria compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la collaborazione bilaterale nel campo della cultura.

Le Alte Parti Contraenti dedicheranno una particolare attenzione alla promozione della conoscenza dei rispettivi patrimoni nazionali nei campi dell'arte e della cultura.

Esse si impegnano a fornire il massimo appoggio allo sviluppo dell'attività dell'Istituto Italiano di Cultura a Budapest e dell'Accademia di Ungheria a Roma. Esse confermano la disponibilità a facilitare l'accesso alla lingua ed alla cultura dell'altra Parte attraverso il sostegno delle iniziative pubbliche e private e anche attraverso lo scambio di borsisti e di studenti.

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione diretta tra i settori universitari, culturali ed artistici dei due Paesi nonchè tra gli organismi che operano in tali settori.

Esse si impegnano a rendere possibile nelle scuole e nelle istituzioni universitarie, l'insegnamento della lingua dell'altra Parte. A tal fine ciascuna delle due Parti metterà a disposizione dell'altra i mezzi per favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti nonchè i mezzi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, degli audiovisivi e

della tecnica informatica. Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingue.

Le Alte Parti Contraenti sosterranno le iniziative atte a favorire la collaborazione nel settore radiotelevisivo e negli altri settori di informazione ai fini dell'accrescimento della reciproca conoscenza in tutti i campi. Esse incoraggeranno la produzione di emissioni bilingue regolari e di sceneggiati dedicati ai maggiori eventi storici in entrambi i Paesi.

Articolo 17

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazione dei loro patrimoni culturale e artistico e ad incoraggiare la collaborazione tra Istituzioni operanti nella conservazione e nel restauro di monumenti nonchè tra musei ed Istituzioni specializzate operanti nel settore.

Esse concordano che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovino nel loro territorio vengano restituite all'altra Parte.

Articolo 18

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'intensificazione dei contatti diretti tra i loro cittadini, tra partiti, sindacati, fondazioni e associazioni riconosciute, centri di studio, nonchè altre associazioni di fatto, quali associazioni femminili, organizzazioni sportive, associazioni religiose, associazioni ecologiche ed altre.

Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili.

Le Alte Parti Contraenti favoriranno altresì i gemellaggi e l'intensificazione degli scambi tra singole città, regioni ed altri enti territoriali e non territoriali.

Articolo 19

Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella lotta al traffico illecito di stupefacenti ed alla criminalità organizzata. A tal fine esse si impegnano all'occorrenza a procedere ad opportuni scambi di informazioni.

Articolo 20

Le Alte Parti Contraenti ritengono che le minoranze nazionali costituiscano parte integrante dello Stato in cui vivono e che esse, come i singoli individui che vi appartengono, rappresentano per la loro diversità etnica, linguistica, culturale e religiosa un fattore di arricchimento di ogni società e Stato.

Articolo 21

Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti.

Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo.

Articolo 22

Il presente Trattato dovrà essere ratificato ed entrerà in vigore con lo scambio dei documenti di ratifica.

Articolo 23

Il presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni e verrà tacitamente prorogato per periodi successivi di cinque anni a meno che una delle Alte Parti Contraenti non esprima il proposito di porvi termine mediante un preavviso scritto di un anno prima di ogni scadenza.

Fatto a Budapest il 6 luglio 1991 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua ungherese, entrambi i testi aventi uguale valore.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

f.to De Michelis

PER LA REPUBBLICA DI UNGHERIA

[illegible]

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 547):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 6 luglio 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° agosto 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 settembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 27 settembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1331):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla III commissione l'11 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata il 21 ottobre 1994 (atto n. 1331/*A* - relatore on. MENEGON).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni il 26 ottobre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 547/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 novembre 1994, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 febbraio 1995.

Relazione scritta annunciata il 21 febbraio 1995 (atto n. 547/*C* - relatore sen. CASTELLANI).

Esaminato in aula e approvato il 22 febbraio 1995.

95G0103

LEGGE 8 marzo 1995, n. 76.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ACCORDO QUADRO TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA
SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
DELLE COLLETTIVITA' TERRITORIALI.

La Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria (in seguito chiamate "Stati Contraenti"), vista la Convenzione Quadro Europea sulla Cooperazione Transfrontaliera delle Collettività Territoriali sottoscritta a Madrid nell'ambito del Consiglio d'Europa il 21 maggio 1980 e, consapevoli dei vantaggi che comporta la cooperazione trasfrontaliera per una cooperazione europea sempre più stretta, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Gli Stati Contraenti si impegnano a promuovere la cooperazione transfrontaliera favorendo le relative iniziative poste in essere dagli Enti indicati al successivo art. 2.

Art. 2

Ai sensi del presente Accordo si intendono per Collettività o Autorità territoriali:

- per quanto riguarda l'Italia: le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, nonchè le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi comunali e provinciali ubicati, anche se solo in parte, entro la fascia territoriale di 25 Km dalla frontiera;

- per quanto riguarda l'Austria: i Laender, i Comuni e le Associazioni di Comuni.

Art. 3

La Cooperazione transfrontaliera si svolge nei limiti delle competenze che il diritto interno di ciascuno degli Stati-Contraenti attribuisce agli Enti di cui all'Art. 2.

Art. 4

1) Senza pregiudizio per le competenze che gli ordinamenti giuridici degli Stati Contraenti attribuiscono alle rispettive Collettività od Autorità territoriali, le materie che possono attualmente formare oggetto d'intesa da concludersi tra gli Enti di cui all'Art. 1 sono:

- trasporti e comunicazioni;
- distribuzione dell'energia;
- tutela dell'ambiente;
- attività inerenti ai parchi transfrontalieri;
- artigianato e formazione professionale;
- igiene e sanità
- cultura, sport e impiego del tempo libero;
- protezione civile;
- turismo;
- problemi posti dai lavoratori transfrontalieri in materia di trasporti, sistemazione, sicurezza sociale, posti di lavoro e disoccupazione;
- progetti di attività economiche, promozione commerciale, fiere e mercati;
- miglioramento delle strutture agrarie;
- infrastrutture sociali;
- ricerca scientifica e tecnologica applicata.

2) Gli Stati Contraenti concorderanno l'eventuale seguito da dare per procedere all'ampliamento della predetta lista, tenendo conto degli sviluppi che potrebbero intervenire sul piano interno.

Art. 5

1) L'inizio delle trattative, la conclusione di intese e la cessazione dei loro effetti giuridici ai sensi del presente Accordo avvengono nell'osservanza delle disposizioni dell'ordinamento interno di ciascuno degli Stati Contraenti.

2) Le intese concluse ai sensi del presente Accordo possono impegnare esclusivamente la responsabilità degli Enti contraenti e non possono far sorgere, in forma diretta o indiretta, oneri finanziari a carico del bilancio statale per l'Italia e di quello federale per l'Austria.

Art. 6

1) Le disposizioni del presente Accordo non impediranno agli Stati Contraenti di potere far ricorso, di comune intesa, ad altre forme di cooperazione transfrontaliera.

2) Le disposizioni del presente Accordo non potranno essere interpretate come suscettibili di pregiudicare la validità degli accordi e delle intese di cooperazione già esistenti.

Art. 7

1) Eventuali questioni inerenti all'interpretazione del presente Accordo saranno prese in considerazione per via diplomatica.

2) Il presente Accordo potrà essere denunciato per via diplomatica in qualsiasi momento e cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la denuncia.

3) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese dalla notifica reciproca della conclusione delle procedure costituzionalmente previste dai rispettivi ordinamenti interni degli Stati Contraenti.

FATTO a Vienna, il 27 - gennaio 1993 in due esemplari originali, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana:
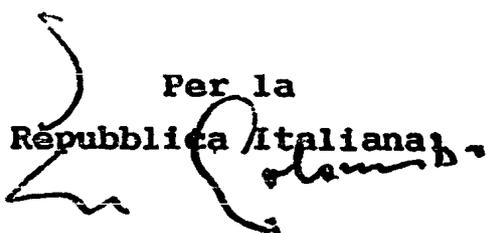
Per la Repubblica d'Austria:
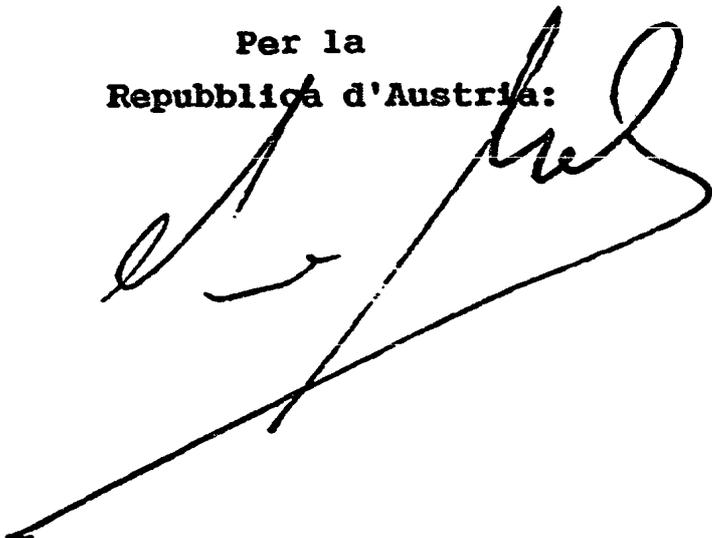
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1019):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 25 luglio 1994.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.
Esaminato dalla III commissione il 22 settembre 1994.
Esaminato in aula il 5 ottobre 1994 e approvato l'11 ottobre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 993):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 21 dicembre 1994.
Relazione scritta annunciata il 14 febbraio 1995 (atto n. 993/*A* - relatore sen. VISENTIN).
Esaminato in aula e approvato il 22 febbraio 1995.

95G0104

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651341) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 6 5 1 9 5 *

L. 4.200